

STATUTO
Organizzazione di Volontariato
LA SPERANZA

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (da ora in avanti indicato con l'espressione 'Codice del terzo settore'), una associazione avente la seguente *denominazione*: "LA SPERANZA ODV - ETS", da ora in avanti denominata "associazione", con *sede legale* nel Comune di Prato via Gaetano Bresci 6 e con *durata illimitata*.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione è apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di *terzi* e, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art 5 legge 117/2017 lettera u);

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art 5 legge 117/2017 lettera v);

- promozione e tutela dei *diritti umani, civili e sociali* (art 5 legge 117/2017 lettera w);
- agevolare la conoscenza del messaggio islamico e facilitare la pratica degli articoli di fede per ogni musulmano;
- per educare alla condotta morale e alla pratica del bene;
- per promuovere la conoscenza della cultura islamica tra i non musulmani e rafforzare le relazioni col territorio nel rispetto dell'identità e della dignità di tutti;
- per facilitare l'inserimento dei musulmani, uomini e donne, nella società italiana, nel rispetto della loro dignità e dei loro diritti;
- per promuovere e favorire la costruzione di luoghi di culto e di preghiera nella fede islamica e l'attuazione di iniziative finalizzate a questi scopi;
- per l'orientamento ed il supporto degli immigrati, per la difesa dei loro diritti e per il sostegno negli adempimenti burocratici;
- per la promozione e realizzazione di progetti di solidarietà verso immigrati in situazione di difficoltà sociale ed economica;
- per lo sviluppo di iniziative di sensibilizzazione della opinione pubblica su temi della intercultura e dell'integrazione degli immigrati;
- per lo sviluppo dei rapporti con la società civile e le istituzioni sul territorio italiano per contribuire alla formazione di una cultura della solidarietà;
- per la organizzazione, in collaborazione con associazioni del territorio, di attività per la promozione della donazione del sangue da parte dei cittadini stranieri, come esempio concreto di integrazione.

L'associazione può esercitare le seguenti *attività diverse* da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime in conformità alle disposizioni di legge.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo Amministrativo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- l'indicazione delle competenze possedute;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo Amministrativo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La *deliberazione di ammissione* deve essere *comunicata* all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro degli associati.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che

deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione di missione, illustrerà le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti nel successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato che intende *recedere* dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Negli altri casi, su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;

- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea *ordinaria* è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea *straordinaria* modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente/candidato Presidente, per la *durata* di 5 anni e sono sempre *rieleggibili*. Le cariche interne, sono attribuite dall'organo stesso. Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV o enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. I candidati alla presidenza, propongono una propria lista di persone come membri dell'organo di amministrazione.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'*obbligo di impiegare* gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 12 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 13 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 14 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

ART. 15 (Volontari)

I *volontari* sono *associati* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una *autocertificazione* - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 16 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un *trattamento economico e normativo* non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In ogni caso, la eventuale *differenza retributiva* tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione - deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati - il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more dell'operatività del predetto Ufficio.

L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al *Codice civile* e al *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore).



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

92101000484

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA SPERANZA

TIPO ATTIVITA'

949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VICOLO GHERARDACCI 5

C.A.P.

59100

COMUNE

PRATO

PROV.

PO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

ZZNBRR76B28Z330S

CODICE CARICA

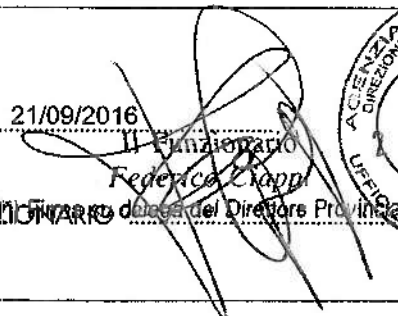
1

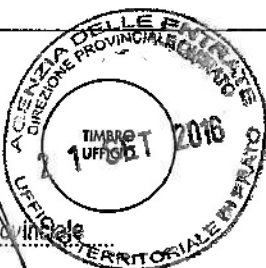
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

EZZNATI ABDERRAHMANE

DATA 21/09/2016

IL FUNZIONARIO



 IL Funzionario


UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT PRATO

3 3314 21/09/2016

0,00 TZ616L003314000UC
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TZ6

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

LA SPERANZA



In data 18/09/2016 in Prato Vicolo Gherardacci n. 5 si sono riuniti i seguenti sigg.:

- Cognome e nome MARIGH ABDELMOULA
nato a SIDI SLIMANE MAROCCO il 02/11/1963
residente a PRATO via MONTALESE 1387
cittadino ITALIANO, codice fiscale M26BLM635027330C
- Cognome e nome HAMMI SAID
nato a EL KELAA (MAROCCO) il 1-1-1971
residente a PRATO via CALATAFINI 2
cittadino ITALIANO, codice fiscale HMDSDA7IA012330M
- Cognome e nome SAUD MOHAMED
nato a TANANT (MAROCCO) il 1-1-1955
residente a PRATO via A. VOLTA 54
cittadino ITALIANO, codice fiscale SDAMMD55A01233LD
- Cognome e nome ARZIBER SAID
nato a EL KELAA (MAROCCO) il 1-1-1977
residente a PRATO via LORENZO DA PRATO 29
cittadino MAROCCHINO, codice fiscale Q2B5DA77A012330N
- Cognome e nome EL FILALI MUSTAPHA
nato a ATTADUIA (MAROCCO) il 1-1-1968
residente a PRATO via ALESSANDRO VOLTA 54
cittadino MAROCCHINO, codice fiscale LELMTPE8A012330K
- Cognome e nome ER-REGBA HAMID
nato a ATTADUIA (MAROCCO) il 4-11-1969
residente a PRATO via DI MALISETI N° 37
cittadino MAROCCHINO, codice fiscale RRCHMD69S042330T
- Cognome e nome EZZNATI ABDERRAHMANE
nato a MOHAMMEDIA (MAROCCO) il 28-2-1976
residente a PRATO via BANCHELLI N° 9
cittadino MAROCCHINO, codice fiscale 22NBRR76B282330S
- Cognome e nome EL GARCHANI ABDERRAZAK
nato a CASABLANCA (MAROCCO) il 5-3-1975
residente a PRATO via STRADILLINO 14
cittadino MAROCCHINO, codice fiscale LGRBRQ75C052330Q

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 - È costituita, ai sensi della legge 266/1991 e della L.R. Toscana n. 28/1993 e successive modificazioni, fra i suddetti comparenti l'associazione di volontariato avente la seguente denominazione: LA SPERANZA

ART. 2 - L'associazione ha sede in Prato Vicolo Gherardacci n. 5.

ART. 3 - L'associazione ha come scopo la tutela dei diritti degli immigrati, l'aiuto ad immigrati in situazione di disagio sociale ed economico, la promozione della cultura della pace, dell'integrazione e della collaborazione tra gli uomini.

ART. 4 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 - L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 6 - I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

- Sig. Ezznati Abderrahmane Presidente
- Sig. Hamdi Said Vice-Presidente
- Sig. Mazigh Abdelmoula Segretario/ Tesoriere e relazioni generali

ART. 7 - Le eventuali spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita

Prato, 18/09/2016

Letto, approvato e sottoscritto

[Handwritten signatures of the three members of the Board of Directors: Ezznati Abderrahmane, Hamdi Said, and Mazigh Abdelmoula]

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO
Dopo la registrazione dell'atto regio il
al N. 3314 Mod. 3 Vol. 21 SET 2016

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



OPERATORE
Giovanni Taratola

Firma su delega del Direttore Provinciale

AF
ass
LI
um

AF
luc
gra
no
spo
Ai
esc
org
ass
de

A
vo
sa
L
di
co

A

.

.

.



A
n
L
Il
N
S
I
n
r
v
I
P
i

ART. 6 – La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

ART. 7 – Contro ogni provvedimento di mancata ammissione e/o di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

ART.8 - La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile

ART.9 – Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

ORGANI SOCIALI

ART. 10 – Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio direttivo.

ART. 11 - L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il consiglio direttivo deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile: per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo; e per deliberare sul programma dell'attività dell'Associazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in via ordinaria che in via straordinaria, su richiesta motivata di un terzo dei soci, indirizzata al Consiglio direttivo, che dovrà procedere alla formale convocazione nei tempi richiesti, pur nel rispetto delle modalità sotto meglio descritte.

La convocazione avviene tramite avviso scritto a mezzo whatsapp contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno cinque giorni prima.

ART. 12 – L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART.13 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in

In caso di assenza del Presidente o suo impedimento, tali compiti vengono assolti dal Vice-Presidente.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 20 - Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

ART. 21 - L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso, con indicati beni, contributi e lasciti, nonché lo stato patrimoniale. Il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede della organizzazione dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

ART. 22- Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

ATTIVITA' SECONDARIE

ART. 23 - L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

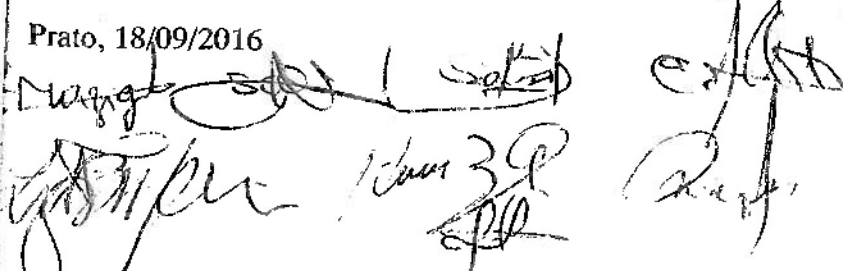
DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24- La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

NORME RESIDUALI

ART. 25 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Prato, 18/09/2016



Letto, approvato e sottoscritto
I soci fondatori

prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio

ART.14 - L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso o da chi non è stato ammesso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile.

ART. 15 - Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria.

ART. 16 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 17 - Il Consiglio direttivo è formato da tre membri e si riunisce di norma sei volte l'anno. Il Presidente del Consiglio direttivo è anche Presidente e legale rappresentante dell'associazione. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio direttivo dura in carica per tre anni e può venire rieletto.

ART. 18 - Compiti del Consiglio direttivo:

E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

- nominare le cariche all'interno del Consiglio direttivo;
- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

ART. 19 - I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria.
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA SPERANZA

ART. 1- L'Associazione di volontariato **LA SPERANZA** più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in Prato Vicolo Gherardacci n. 5 costituita ai sensi della L. n. 266/91 e della L.R. n. 28/93 e successive modificazioni, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.

ART. 2 - L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci Fondatori in sede di costituzione dell'associazione. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART. 3 - L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà sociale nelle seguenti aree di intervento (ad esempio assistenza sanitaria, attività ricreativa, culturale, ambientale ecc.).

L'associazione ha come scopo la tutela dei diritti degli immigrati, l'aiuto ad immigrati in situazione di disagio sociale ed economico, la promozione della cultura della pace, dell'integrazione e della collaborazione tra gli uomini.

ART. 4 - Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione realizza le seguenti attività:

- orientamento e supporto degli immigrati per la difesa dei loro diritti e per gli adempimenti burocratici;
- promozione e realizzazione di progetti di solidarietà verso immigrati in situazione di difficoltà sociale ed economica attraverso organizzazione di eventi e raccolte fondi in Italia;
- sviluppo di iniziative di sensibilizzazione della opinione pubblica sui temi della intercultura e dell'integrazione degli immigrati;
- sviluppo dei rapporti con la società civile e le istituzioni sul territorio italiano per contribuire alla formazione di una cultura della solidarietà;
- organizzazione, in collaborazione con associazioni del territorio, di attività per la promozione della donazione del sangue da parte dei cittadini stranieri, come esempio concreto di integrazione.

ART. 5 - Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di ammissione va presentata al Presidente dell'associazione.

Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

